

Legance

Le posizioni di garanzia di amministratori e sindaci alla luce del CCII

Indice

1. Il contesto normativo precedente al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza («CCII»)
2. La responsabilità per omesso impedimento di amministratori non esecutivi e sindaci e la teoria dei segnali d'allarme
3. Le novità introdotte dal CCII e le ricadute sulle posizioni di garanzia di amministratori e sindaci
4. Considerazioni conclusive e prospettive *de jure condendo*
5. Bibliografia

Reati astrattamente rilevanti

Tra le fattispecie incriminatrici in relazione a cui potrebbe sorgere una responsabilità di amministratori e sindaci si riportano a titolo esemplificativo le seguenti:

Le fattispecie concorsuali astrattamente rilevanti:

- > Art. 322, co. 1., lett. a) CCII come richiamato dall'art. 329, co. 1, CCII - Bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa (artt. 216 e 223 l.fall.);
- > Artt. 322, co. 1., lett. b) CCII come richiamato dall'art. 329, co. 1, CCII - Bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216 e 223 l.fall.);
- > Artt. 322, co. 3, CCII come richiamato dall'art. 329, co. 1, CCII - Bancarotta fraudolenta preferenziale (artt. 216 e 223 l.fall.);
- > Art. 325 CCII - Ricorso abusivo al credito;
- > Art. 329, co. 2, lett. a) CCII - Bancarotta fraudolenta societaria (art 223 l.fall.);
- > Art. 329, co. 2, lett. b) CCII - Bancarotta fraudolenta dolosa (art 223 l.fall.);
- > Art. 323 CCII come richiamato dall'art. 330, co. 1, lett. a) CCII - Bancarotta semplice (artt. 217 e 224 l.fall.);
- > Art. 323 CCII come richiamato dall'art. 330, co. 1, lett. b) CCII - Bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (artt. 217 e 224 l.fall.);
- > Art. 325 CCII - Ricorso abusivo al credito (art. 218 l. fall.).

Ai sensi dell'art. 341 CCII si applicano ad amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori le disposizioni di cui agli artt. 329 e 330 CCII anche nelle ipotesi di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, comma 2-bis CCII.

Tra i principali reati societari disciplinati nel codice civile:

- > Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali (art. 2622 cod. civ. per le società quotate);
- > Art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- > Art. 2627 cod. civ. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- > Art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- > Art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- > Art. 2632 cod. civ. - Formazione fittizia del capitale;
- > Art. 2634 cod. civ. - Infedeltà patrimoniale.

Le principali fattispecie incriminatrici in ambito tributario ai sensi del d.lgs. n. 74/2000:

- > Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- > Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- > Art. 4 - Dichiarazione infedele;
- > Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- > Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- > Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute certificate;
- > Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA;
- > Art. 10-quater - Indebita compensazione;
- > Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Premessa: la responsabilità penale all'interno di organizzazioni complesse

- > La responsabilità penale all'interno degli organi collegiali delle società costituisce da tempo un argomento di primario interesse, anche in considerazione della crescente complessità anche nella suddivisione dei poteri e doveri che caratterizza le società.
- > Anzitutto bisogna distinguere la responsabilità degli amministratori quali autori in proprio di condotte commissive o omissive da quella dei degli amministratori c.d. non esecutivi o privi di delega e dei sindaci nel caso di reati commessi da altri amministratori esecutivi o in occasione dell'approvazione di una delibera collegiale.
- > Per comprendere se e quando amministratori e sindaci possano rispondere penalmente per fatti di reato omissivi commessi all'interno degli organi sociali o da altri esponenti apicali occorre analizzare quali sono i poteri e doveri che l'ordinamento attribuisce loro e verificare se in capo a tali soggetti possa sorgere una **posizione di garanzia** che fonda una **responsabilità ai sensi dell'art. 40 cpv cod. pen. per omesso impedimento di tali fatti illeciti**.

1. Il contesto normativo precedente al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza («CCII»)

I poteri e doveri di amministratori e sindaci prima del CCII

- > Prima della riforma del diritto societario del 2003, l'art. **2392** cod. civ. poneva in capo agli amministratori un diffuso dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione ed un obbligo di agire con la diligenza del mandatario, con la conseguenza di dover impedire tutti i fatti pregiudizievoli di cui fossero venuti a conoscenza.
- > Con la riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. n. 6/2003), il legislatore ha sostituito tale dovere di vigilanza con un **dovere di agire in modo informato** → l'**informazione endosocietaria** è diventato il principale strumento attraverso cui gli amministratori possono adempiere ai loro doveri di impedire fatti pregiudizievoli.
- > Sul punto, l'art. **2381** cod. civ. ha previsto specifici obblighi in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione e agli organi delegati che si declinano in doveri transitivi, riflessivi e di coordinamento:
 - a) doveri **transitivi**: gli amministratori con deleghe devono riferire al consiglio di amministrazione periodicamente sull'esercizio di tali deleghe;
 - b) doveri **riflessivi**: gli amministratori senza deleghe possono richiedere ai delegati informazioni sulla gestione societaria per adempiere al loro obbligo di agire informati.
 - c) doveri **di coordinamento**: il Presidente del CdA deve assicurarsi che vengano fornite adeguate informazioni a tutti i consiglieri rispetto alle materie all'ordine del giorno.

(...segue)

- > Quanto ai membri del collegio sindacale, per effetto della riforma del 2003, su di essi grava un dovere di vigilanza molto esteso non solo sulla legge e sullo statuto sociale, ma anche sul principio di corretta amministrazione e sul sistema di controlli interni. Qualche esempio:
- > Con specifico riferimento al **bilancio d'esercizio**, il sindaco è tenuto ad effettuare un controllo formale sull'osservanza della legge e dello statuto, ma non anche un'analisi sul contenuto del bilancio, né un giudizio sulla sua attendibilità.
- > Con riferimento poi agli obblighi di vigilanza del collegio sindacale nelle **società quotate**, anticipando il principio che è stato introdotto proprio dal CCII di recente, questi si estendono all'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- > Secondo alcuni, i sindaci sono gravati da un obbligo c.d. «**di sovrintendenza**», cui però si accompagnano poteri di natura anche ispettiva, più incisivi di quelli attribuiti agli amministratori privi di delega.

2. La responsabilità per omesso impedimento di amministratori non esecutivi e sindaci e la teoria dei segnali d'allarme

La responsabilità per omesso impedimento dei reati di amministratori non esecutivi e sindaci

- > I doveri di controllo e, secondo alcuni, di protezione sin qui delineati fondano una **posizione di garanzia in capo ad amministratori e sindaci** che impone loro di attivarsi ed esercitare i poteri attribuitigli dalla legge al fine di impedire eventi lesivi del corretto funzionamento della società e del suo patrimonio sociale.
- > Nel caso di omesso controllo, un amministratore non esecutivo e un sindaco possono rispondere a titolo di concorso ai sensi dell'art. 40 cpv cod. pen. per non aver impedito il verificarsi di un reato all'interno della compagine societaria ad opera di altri amministratori (spesso esecutivi).
- > Ai sensi dell'art. 40 cpv cod. pen. infatti: *«non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»*

La responsabilità per omesso impedimento dei reati di amministratori non esecutivi e sindaci

- > La giurisprudenza ha iniziato a delineare a quali condizioni può essere riconosciuta la responsabilità ex art. 40 cpv cod. pen. di tali soggetti:
 - 1) anzitutto, è necessario accertare che l'agente avesse una posizione di garanzia e fosse obbligato a porre in essere un'azione doverosa;
 - 2) occorre poi verificare che l'omissione dei controlli da parte dell'agente sia causalmente connessa alla verificazione dell'evento illecito da parte di altri soggetti e che se opportunamente realizzata, avrebbe impedito il reato;
 - 3) il profilo maggiormente critico attiene alla prova del dolo. Bisogna provare che, sulla base del compendio informativo a sua disposizione, l'agente si fosse rappresentato il fatto di reato da impedire e abbia ciononostante accettato il rischio che tale evento si verificasse → Inizialmente proprio per le difficoltà di accertamento in sede giudiziale, la giurisprudenza tendeva a riconoscere in capo ad amministratori e sindaci una **responsabilità di tipo oggettivo c.d. da posizione per fatti illeciti altrui**, che è stata ritenuta **incompatibile** dalla Corte Costituzionale **con il rimprovero per fatto proprio colpevole** imposto dagli artt. 3 e 27 della Costituzione (sentenza n. 364/1988) → dolo eventuale quale soglia minima di punibilità.

La teoria dei segnali d'allarme

- > Con l'obiettivo di superare queste forme di responsabilità oggettiva, anche in considerazione dell'introduzione del più mite dovere di agire informati degli amministratori con la riforma del 2003, la giurisprudenza ha elaborato la teoria dei c.d. **segnali d'allarme** (Cass. pen. n. 23838/2007 Bipop-Carire; Cass. pen. n. 9736/20099 Cacioppo; Cass. pen. n. 42519/2012 Micheli; Cass. pen. n. 23000/2013 Finmatica).
- > In particolare, tale teoria supporta l'accertamento del dolo degli amministratori e sindaci non coinvolti nella realizzazione del fatto di reato: se l'amministratore o il sindaco sono rimasti inerti anziché attivare i propri doveri impeditivi, pur avendo percepito segnali d'allarme circa la possibile realizzazione di un fatto di reato, allora potranno essere chiamati a rispondere a titolo di **dolo eventuale** per omesso impedimento di reati commessi da altri apicali (sempre che ricorrano anche le altre condizioni).
- > I segnali o campanelli d'allarme rappresentano, in sintesi, circostanze o dati di **valore indiziante** e che per loro natura avvertono di un pericolo imminente e che, se effettivamente percepiti nella loro «attitudine evocativa» e dunque conosciuti, dovrebbero attivare una reazione impeditiva del soggetto garante destinatario dell'informazione.

La teoria dei segnali d'allarme (...segue)

- > Per poter indurre il garante all'attivazione dei poteri impeditivi, i segnali d'allarme devono avere una duplice rilevanza:
- **Oggettiva:** i c.d. *red flags/warning signs* presentano **caratteristiche intrinseche tali da far sorgere un messaggio di allarme/anomalia** o quantomeno da far sorgere un dubbio sulla violazione delle norme societarie ed in particolare sulla possibile commissione di illeciti → Secondo la Corte di Cassazione, in altre parole, i segnali devono essere «**perspicui e peculiari**» tali cioè da consentire al destinatario di «vedervi attraverso» un pericolo da indagare ulteriormente.
- **Soggettiva:** oltre al profilo oggettivo, per provare la, occorre valutare la **capacità del destinatario di coglierne il portato informativo** sulla base di massime di esperienza e della sua professionalità e infine di rappresentarsi il reato.

Il perimetro della teoria dei segnali d'allarme

- > Il perimetro della teoria dei segnali d'allarme può essere tracciato come segue:
 - i poteri impeditivi degli amministratori non esecutivi sono poco incisivi → diversamente dai sindaci che possono condurre ispezioni nei limiti del codice civile, gli amministratori privi di deleghe possono attivarsi chiedendo ulteriori spiegazioni o chiarimenti oppure, secondo la soluzione più cautelativa, mediante il **rimedio del c.d. voice** ovvero l'impugnazione della delibera assunta in contrasto con la legge o lo statuto da parte di amministratori e sindaci (art. 2388 cod.civ.).
 - il compendio informativo è limitato → le informazioni supplementari richieste provengono dalla medesima fonte endosocietaria, ovvero dagli amministratori con deleghe. Sul punto, però, occorre segnalare un orientamento della giurisprudenza secondo cui anche le informazioni reperite da terzi o dall'esterno ed in particolare da notizie di stampa, una volta entrate nel bagaglio informativo, non possono essere ignorate (Cass. pen. n. 2737/2013).
 - l'accertamento del dolo non deve fermarsi alla mera rappresentazione dell'evento illecito, ma deve spingersi sino a valutare anche la componente volontaristica del dolo → non è sufficiente che il segnale sia stato percepito o conosciuto, ma occorre anche che il soggetto abbia elaborato quel dato rappresentandosi un pericolo (commissione di un fatto di reato) e che successivamente abbia deciso di ignorarli in spregio agli interessi creditori e sociali di cui è garante.
 - Quanto alle ipotesi in cui gli amministratori abbiano avuto un atteggiamento di «attiva indifferenza» evitando di vedere ciò che (di illecito) accadeva intorno a lui, fino ad esempio a disertare le riunioni (c.d. **Willful blindness/mossa dello struzzo**) → secondo la Corte Suprema degli Stati Uniti (Stati Uniti vs. Jewell) sussiste la prova della consapevolezza dell'illecito nelle forme del *willful blindness* in presenza di due condizioni: 1) l'imputato deve credere che vi sia un'alta probabilità che il fatto illecito esista; 2) l'imputato deve deliberatamente intraprendere azioni volte a evitare di venire a conoscenza del fatto. Con riferimento all'ordinamento italiano, parte della dottrina ritiene che la soggettiva consapevolezza dell'alta probabilità che un evento illecito si verifichi non possa equivalere alla concreta rappresentazione dello stesso. Al fine di punire i casi di procurata ignoranza dell'illecito a titolo di dolo, altra parte della dottrina ha proposto di ricorrere allo schema **dell'actio libera in causa** → se l'ignoranza è preordinata alla preparazione di una scusa per spiegare l'impossibilità di percepire e valutare il segnale di allarme, «la colpevolezza non abbandona l'amministratore non operativo».
 - la sola prova della rappresentazione dell'evento illecito può condurre alla punibilità di un atteggiamento punibile soltanto a titolo di colpa e non anche a titolo di dolo eventuale. Es: amministratore che ha continuato a riporre fiducia nell'azione degli amministratori delegati o si è affidato alle rassicurazioni degli stessi.

3. Le novità introdotte dal CCII e le ricadute sulle posizioni di garanzia di amministratori e sindaci

Il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi

- > Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza («CCII») ha introdotto il dovere **generale** di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi del **comma 2 dell'art. 2086 cod. civ.** secondo cui:

*«L'imprenditore, che operi in forma **societaria o collettiva**, ha il **dovere** di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di **attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi** e il recupero della continuità aziendale».*

- > Il legislatore del CCII ha inoltre declinato specificamente tale principio attraverso la modifica degli artt. 2257 cod. civ. (società semplice), 2380-bis cod. civ. e 2409-novies cod. civ. (società per azioni anche con adozione del sistema dualistico) e art. 2475 cod. civ. (società a responsabilità limitata) in cui si ribadisce che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto dell'art. 2086 cod. civ., co. 2 e che l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili spetta esclusivamente agli amministratori.

Il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi

> Il principio di cui all'art. 2086, co. 2 si salda infatti con l'art. 3 CCII «Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa», modificato dal decreto c.d. correttivo (d.lgs. n. 83/2022) che individua gli obiettivi che l'imprenditore individuale e collettivo devono prefigurarsi nell'istituzione di misure e assetti ai sensi dell'art. 2086 cod. civ. al fine di rilevare tempestivamente la crisi:

a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i **segnali di allerta** cui al comma 4

→ I segnali di allerta sono i seguenti: 1) **l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 2) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 3) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; 4) l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie** previste dall'articolo 25-novies, comma 1, CCII.

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, comma 2 CCII → sulla piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito di ciascuna camera di commercio sono disponibili (i) una lista di controllo particolareggiata, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, (ii) un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e (iii) un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.

Il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi

- > In definitiva, la riforma del CCll crea un raccordo tra i principi di corretta gestione societaria e la crisi d'impresa, facendo assurgere il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili a **principio trasversale di corretta gestione societaria anche (ma non solo) funzionale all'emersione di eventuali segnali della crisi di impresa che consentano agli organi sociali di attivare in ottica preventiva gli strumenti di allerta previsti dall'ordinamento.**
- > La prevenzione della crisi d'impresa e l'obiettivo della continuità aziendale vengono perseguiti attraverso la creazione di adeguati assetti organizzativi → Ratio: soltanto un'adeguata organizzazione interna consente di conoscere la situazione economica e finanziaria e valutare le prospettive di continuità aziendale così da garantire un immediato intervento.
- > È evidente dunque che tali obblighi assumono un significato ancora più rilevante poichè impongono una riflessione su quali siano le conseguenze in termini di posizione di garanzia degli amministratori e se vi possano essere conseguenze anche **sul piano della responsabilità penale nel caso di inadeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili di una società.**
- > Sul punto, si consideri però che il contenuto degli obblighi degli amministratori non è predeterminabile a priori, infatti il legislatore non ha dato una definizione di assetto adeguato, anche in considerazione della eterogeneità che caratterizza le realtà societarie in cui tali doveri devono essere adempiuti. Le *best practices* e le associazioni di categoria stanno tuttavia colmando queste lacune nel tentativo di orientare gli operatori (ad esempio, Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, *Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici*, luglio 2023).

La posizione di garanzia degli amministratori

- > Giungendo alle conseguenze sul piano penalistico, l'obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ha senz'altro rafforzato la posizione di garanzia degli amministratori, in particolare di quelli esecutivi, indipendentemente dal tipo di società (di capitali o di persone).
- > Tale obbligo deve declinarsi in primo luogo nella **valutazione** sulla base della natura, dimensioni e specificità della singola impresa e in secondo luogo nell'**adozione** di specifici sistemi di monitoraggio e di reazione tali da poter contrastare in tempo i segnali d'allerta e porvi rimedio.
- > La violazione di tali obblighi potrebbe assumere rilevanza penale e gli amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere per non aver impedito i reati di bancarotta in violazione dei propri «*doveri funzionali*» e per avere omesso di rilevare le carenze strutturali, sempre che vi sia un nesso di causalità con l'evento in concreto verificatosi.
- > Inoltre la **disciplina dei segnali di allerta di cui all'art. 3 CCII può prestarsi a sovrapposizioni con la teoria dei segnali di allarme**: i segnali di allerta potrebbero assurgere a *red flags* che, unitamente ad altre circostanze, se non debitamente considerati, potrebbero indurre il giudice a considerare la responsabilità penale per omesso impedimento di eventuali fattispecie di bancarotta, anche ad esempio da aggravamento del dissesto ai sensi dell'art. 330 CCII (art. 224 l. fall.).
- > Sul punto, si dubita che la lista dei segnali di allerta possa considerarsi un numero chiuso. Anzi, il grado di dettaglio con cui tali indicatori sono analizzati rischia di essere fuorviante, non potendosi escludere una responsabilità degli amministratori anche in ipotesi che seppur non formalmente rientranti nell'elenco dei segnali di allerta presentino caratteristiche tali da suscitare un segnale di allarme.
- > In tale contesto, sembra rafforzarsi l'orientamento della giurisprudenza secondo cui gli amministratori non esecutivi non devono essere «*passivi destinatari*» delle informazioni rese spontaneamente dagli amministratori delegati, ma al contrario devono assumere ulteriori informazioni in presenza di segnali di allarme o «*sintomi di patologia*», proprio in virtù del dovere di agire informati sancito dal codice civile (Cass. civ., n. 9973/2018) → anche ad esempio chiedendo informazioni suppletive sullo stato di avanzamento della programmazione per l'istituzione degli assetti, con i limiti di cui si è già discusso.

Applicabilità della *Business Judgement Rule*

- > Si è aperta sul punto una discussione per comprendere se anche in merito all'obbligo di istituzione di assetti adeguati possa trovare applicazione la **Business Judgement Rule** di derivazione statunitense che sottrae al sindacato del giudice il merito delle scelte organizzative effettuate dall'organo di gestione che abbiano avuto poi esito negativo, salvo i casi di manifesta irrazionalità.
- > Secondo autorevole dottrina, l'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce un obbligo di legge cui l'amministratore non può sottrarsi. Al contrario, però egli gode di una discrezionalità tecnica nella selezione in concreto degli strumenti da implementare per adempiere a tale obbligo → **discrezionalità nelle scelte di organizzazione.**
- > La giurisprudenza civile di merito ha avuto modo di esprimersi sul punto con le seguenti decisioni :
 - **Trib. Roma, sez. impresa, 8 aprile 2020:** ha ritenuto riconducibile alla regola della BJR la responsabilità (civile) degli amministratori in tema di assetti organizzativi. Nella decisione il Tribunale afferma che la scelta organizzativa attiene al merito gestorio, in quanto tale insindacabile a condizione che la scelta effettuata sia razionale (o ragionevole), non sia *ab origine* connotata da «imprudenza» tenuto conto del contesto e «sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico».
 - **Trib. Roma sez. impresa , 15 settembre 2020:** l'operato degli amministratori in attuazione dei doveri di cui all' art. 2086 cod. civ., come novellato dal d.lgs. n. 14/2019 è sindacabile nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta sempre una responsabilità dell'organo gestorio, mentre ove una struttura organizzativa sia stata adottata, è possibile sottoporla al sindacato giudiziale sulla base di una valutazione *ex ante* nei limiti della BJR e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza.

Secondo **Trib. Cagliari, sez. impresa, 19 gennaio 2022**, infine, l'inesistenza di un assetto organizzativo (assenza di piani industriali e di un sistema di gestione dei crediti, nonché di relazioni sull'andamento della gestione, organigramma non aggiornato) giustifica l'adozione di un provvedimento del Tribunale ex art. 2409 cod. civ., quale la nomina di un amministratore giudiziario con mandato a verificare la predisposizione da parte degli amministratori degli atti organizzativi necessari

Applicabilità della *Business Judgement Rule* in sede penale?

- > La Corte di Cassazione ha invece di recente **escluso l'applicabilità della BJR in sede penale** (Cass. Pen. n. 7437/2021, Alitalia).
- > In particolare, la regola della BJR, nata in un contesto civilistico, non può estendersi automaticamente in sede penale con riferimento alla valutazione della sussistenza di reati in materia di bancarotta fraudolenta che coinvolgono scelte imprenditoriali, in quanto l'accertamento penale attiene ad elementi ulteriori quali «la messa in pericolo del patrimonio sociale».
- > Proprio al fine di valutare la rilevanza delle condotte con riferimento alla tutela del patrimonio sociale e alla garanzia dei creditori, i giudici penali sono chiamati ad effettuare una valutazione *ex ante* del singolo caso concreto ponendosi astrattamente nella medesima situazione dell'amministrazione, per verificare se **«il soggetto agente abbia ponderato tutte le possibili conseguenze che l'opzione adottata, in uno specifico contesto economico ed imprenditoriale avrebbe potuto determinare, nella prospettiva di accertare se fosse quindi prevedibile che la soluzione adottata potesse effettivamente mettere a repentaglio la conservazione della garanzia patrimoniale dell'impresa poi fallita»** → secondo la Corte, l'unica prospettiva con cui il giudice deve valutare la coerenza delle scelte imprenditoriali è quella di verificare che la condotta dell'agente si sia posta in conflitto con la funzione di garanzia patrimoniale dei beni dell'impresa.
- > Sempre con riferimento al sindacato delle scelte imprenditoriali, in alcuni punti della sentenza la Corte afferma che la dissipazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta sussiste nei casi in cui un'operazione abbia diminuito il patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori, indipendentemente dalla coerenza della stessa con l'attività svolta dalla società.
- **Rischio**: secondo alcuni autori, tale orientamento potrebbe produrre un atteggiamento difensivo da parte degli amministratori di società che già si trovano in stato di crisi che, anziché tentare di salvare l'impresa con un'operazione che, seppur rischiosa, è attinente all'oggetto sociale, potrebbero decidere di non incorrere in ulteriori rischi per evitare di essere imputati di bancarotta fraudolenta in caso di insolvenza della società.

Vantaggi compensativi e gruppi di imprese

- > Con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, il legislatore è intervenuto sul CCII riconoscendo espressamente l'applicabilità del criterio dei vantaggi compensativi anche nell'ambito di un concordato, di accordi di ristrutturazione e di piani attestati di gruppo. In particolare:
- > **L'art. 284 CCII** prevede infatti che, a determinate condizioni, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, di **gruppo** possa essere proposta anche con un unico ricorso, mediante la presentazione di un piano unitario o piani interferenti che **"quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo"**.
- > Quanto al contenuto dei piani in commento, l'art. **285 CCII** precisa inoltre che gli stessi "possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese".
- > Inoltre, il tribunale può omologare il concordato o gli accordi di ristrutturazione ove, tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, ritenga che i creditori possano essere soddisfatti "in misura non inferiore a quanto ricaverrebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa".

Doveri di segnalazione e posizione di garanzia dei sindaci a seguito delle modifiche del CCII

- > Passando poi in rassegna le modifiche intervenute con riferimento ai sindaci, il CCII ha riconosciuto in capo all'organo di controllo alcuni poteri di intervento anche con riferimento al **rischio crisi**.
- > Prima del decreto correttivo entrato in vigore nel luglio 2022 (d.lgs. n. 83/2022), l'**art. 14 CCII** aveva previsto in capo agli organi di controllo societari e incaricati della revisione «l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi».
- > In particolare, tali soggetti avrebbero dovuto inviare una **segnalazione scritta** e motivata indicando un termine **entro il quale l'organo amministrativo avrebbe dovuto riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese** e soltanto in caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, avrebbero dovuto informare senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga all'obbligo di segretezza dell'articolo 2407, primo comma, cod. civ. → ai sensi **dell'art. 14, co. 3**, l'adempimento tempestivo dell'obbligo di segnalazione costituiva **causa di esonero dalla responsabilità civile solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dagli amministratori**.
- > A seguito del decreto correttivo, l'**art. 14 CCII** come sopra descritto **è stato interamente riscritto** e **disciplina altri argomenti** (i.e. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)
- > **È stato invece introdotto l'art. 25-ovies CCII** che prevede in capo al solo organo di controllo societario (non più dunque ai revisori) un **obbligo di segnalazione** diretta all'organo amministrativo **in merito alla sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto e accesso alla composizione negoziata cui all'articolo 17 CCII** → oggi la causa di esonero della responsabilità civile in solido è stata sostituita con la previsione per cui la tempestiva segnalazione e il successivo dovere di vigilanza sulle trattative per l'accesso alla composizione negoziata sono valutate ai fini della responsabilità civile dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 cod. civ.
- > Il decreto correttivo ha inoltre **interamente riformato l'art. 25 CCII «misure premiali»** che prevedeva una **speciale causa di non punibilità** con riferimento alle fattispecie di bancarotta e ricorso abusivo al credito **a favore di chi aveva tempestivamente presentato istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa** ovvero domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi → oggi è rimasto in vigore l'art. 324 «esenzioni dai reati di bancarotta» che prevede che non si applichino i reati di bancarotta semplice e fraudolenta preferenziale ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.

Doveri di segnalazione e posizione di garanzia dei sindaci a seguito delle modifiche del CCII (... segue)

- > Sebbene gli obblighi inizialmente descritti all'art. 14 CCII abbiano subito un ridimensionamento con il decreto correttivo, tuttavia entrambe le disposizioni hanno avuto come effetto quello di **rafforzare la posizione di garanzia dei sindaci che assumono un'ulteriore funzione**, ad integrazione dell'obbligo di istituire adeguati assetti in capo agli amministratori, **proprio in occasione dell'emersione dei primi segnali della crisi** a salvaguardia del patrimonio sociale e degli interessi creditori (c.d. «*twilight-zone*»).
- > Dunque, i sindaci potranno rispondere penalmente a titolo di concorso omissivo con gli amministratori ad esempio per i reati di bancarotta a condizione che venga accertato il nesso di causalità tra la mancata segnalazione volontaria e l'evento.
- > In particolare, occorre verificare sulla base di un **giudizio controfattuale ipotetico** che l'attivazione dei controlli generalmente attribuitigli dal codice civile e la tempestiva segnalazione di cui all'art. 25-octies CCII avrebbe potuto indurre l'organo amministrativo all'assunzione di provvedimenti ed in ultima istanza impedire la realizzazione del reato.
- > Inoltre il **contributo causale deve essere cosciente e volontario**. Secondo la giurisprudenza infatti «*non basta imputare al sindaco e provare comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi come può essere il disinteresse verso le vicende societarie, ma occorre la prova del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito consapevolmente la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore*» (Cass. Pen. n. 20867/2021).
- > Sul punto si segnala anche tra i poteri di intervento dei sindaci si annovera anche la previsione di cui all'art. **2409 cod. civ.** secondo cui in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori nella gestione che possono arrecare danno alla società i sindaci possono denunciare i fatti al tribunale → **parte della dottrina ritiene che tale disposizione rientri tra gli strumenti di governance della società.**

4. Considerazioni conclusive e prospettive de *jure condendo*

Assetti organizzativi e modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

- > È evidente che una corretta organizzazione interna è in grado di garantire adeguati **flussi informativi** che, se percepiti, possono condurre all'attivazione di meccanismi di gestione della crisi in un'ottica preventiva e consentire ai garanti di attivare i propri poteri.
- > La stessa **prospettiva di prevenzione** ispira anche i **modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001** adottati dagli enti al fine di prevenire il rischio di verificazione di reati.
- > Sul punto, proprio la Procura della Repubblica di Milano nel Bilancio di responsabilità degli anni 2019-20 ha colto il legame tra la disciplina del d.lgs. n. 231/2001 e la novella apportata dal CCII all'art. 2086, co. 2:

«Evidente è il parallelismo che si coglie, dalla lettura della norma, tra l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui al C.C.I.I. e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001; **in altri termini, l'impresa che si sia dotata di un adeguato sistema di compliance 231 dispone già di un valido supporto nella progettazione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a prevenire anche il rischio di crisi**».

- > Peraltro, nello stesso Bilancio di responsabilità si rileva che le interconnessioni tra le due discipline non si limitano a quanto precede, ben potendo essere la crisi originata da alcuni comportamenti illeciti compiuti all'interno delle società:

«La commissione dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001 e lo scaturire della crisi d'impresa possono essere interconnessi: in un momento di instabilità, l'azienda può risultare maggiormente esposta a condotte che ne implicino la responsabilità amministrativa da reato. Per altro verso, **una sistematica violazione delle prescrizioni impartite dal Modello di organizzazione, gestione e controllo può rappresentare il preludio di una crisi d'impresa che, a sua volta, potrebbe aprire a scenari di rischio-reato, originando una sorta di circolo vizioso**. A titolo di esempio, la mancata dotazione delle attrezzature necessarie a garantire la sicurezza del personale sul luogo di lavoro indubbiamente espone l'impresa a reati connessi a tali manchevolezze. Da diverso angolo visuale, la disattenzione verso aspetti gestionali così rilevanti è un potenziale indicatore della circostanza per cui l'impresa versi in condizioni di sofferenza economica».

Assetti organizzativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza

- > Sul punto, inoltre, non si deve trascurare anche l'ulteriore funzione attribuita all'Organismo di Vigilanza («OdV») istituito ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 → l'organismo è infatti incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, nonché sulla necessità di aggiornamento.
- > Secondo parte della dottrina, pur non essendo l'OdV richiamato dal CCII, tuttavia **«l'intervento ed il “controllo” dell'organismo di vigilanza sugli “adeguati assetti” è una modalità con cui tale organismo verifica il funzionamento e l'osservanza del modello 231»** → in molte ipotesi, infatti, l'inosservanza delle prescrizioni in tema di adozione di un efficace assetto organizzativo per la rilevazione della crisi può determinare una responsabilità da reato della persona giuridica e ciò nella misura in cui il mancato rispetto dei precetti di cui agli artt. 2086 c.c. e 3 CCII può agevolare la commissione di alcuno dei delitti di cui agli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231 del 2001 (es: **reati societari, tributari, in materia di riciclaggio**, etc..);
- > Il punto di maggiore criticità attiene alle ipotesi in cui la mancata emersione della crisi sia determinata da carenze organizzative ovvero dalla circostanza che l'imprenditore non ha introdotto determinate procedure interne proprio al fine di evitarne i relativi costi e le conseguenze in caso di segnalazione → in questo senso assume allora maggiore rilevanza il **controllo dell'Organismo di Vigilanza sull'efficacia dei flussi informativi e sull'implementazione di procedure organizzative interne**, nonché sulla corretta ripartizione dei poteri mediante deleghe e procure.

Le *check-list* elaborate da Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

- > Al fine di consentire alle società di orientarsi nell'istituzione dei propri assetti interni, alcune associazioni di categoria e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno adottato una *check-list* utile per valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sulla base delle dimensioni, della complessità e della natura economica dell'attività d'impresa.
- > Il documento presenta tre *check-list* rispettivamente dedicate alla valutazione degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile, precedute da due fasi di indagini per comprendere il modello di *business* e ed esprimere una valutazione sul modello gestionale esistente. Tutte le schede contengono domande alle quali è possibile rispondere con SI/NO/Non Applicabile e hanno l'obiettivo di esprimere un giudizio sulla sua efficienza e funzionalità del sistema interno.
- > Nella prima *check-list* dedicata alla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo si richiede tra l'altro di verificare l'esistenza: (i) di un organigramma **formalizzato** che sia stato **comunicato** all'interno dell'azienda, (ii) di un **funzionigramma** e del mansionario, (iii) dell'istituzione di un sistema di controllo interno e gestione dei rischi e dell'eventuale adozione di un **modello organizzativo ai sensi del d.lgs n. 231/2001**.
- > Quanto alla *check-list* relativa agli assetti amministrativi, uno degli indici da valutare è *inter alia* **l'esistenza di deleghe e poteri formalizzati**.
- > Infine, per quanto concerne la *check-list* relativa agli assetti contabili, viene prestata attenzione all'eventuale **esternalizzazione** della procedura e le relative modalità di trasferimento dei dati, alla frequenza con cui avviene l'aggiornamento della contabilità, all'esistenza di resoconti periodici e di un **sistema di analisi predittiva (budgeting)** e all'esistenza di **sistema di analisi di bilancio con indicatori di performance**.

Le proposte di riforma dei reati fallimentari della Commissione Bricchetti

- > Da un punto di vista normativo, inoltre, per allineare la disciplina delle disposizioni penali, allo stato sostanzialmente invariate, alle novità introdotte dal CCII, la Commissione presieduta dal Professor Bricchetti nominata dall'ex ministro della Giustizia Cartabia ha presentato una relazione sulle proposte di riforma dei reati fallimentari.
- > Sebbene non sia chiaro quale sarà l'esito di tale proposta di riforma, essa contiene alcune modifiche interessanti:
- l'aggravamento del dissesto è punito con riferimento soltanto alla bancarotta fraudolenta nei casi in cui l'organo amministrativo **consapevolmente** ometta di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili e non si adoperi per attuare una misura di composizione della crisi. Gli esperti hanno infatti proposto l'abrogazione della fattispecie di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 330 CCII inclusa quella avente ad oggetto l'aggravamento del dissesto → come motivato dagli esperti nella relazione accompagnatoria «se l'ordinamento offre all'impresa in crisi la (mera) possibilità di accedere a meccanismi risanatori, senza essere in alcun modo obbligata ad attivarli, non avrebbe senso punire l'aggravamento del dissesto dovuto a una colpa che, in ultima analisi, consiste proprio nel non aver conformato la propria condotta a quella dell'imprenditore (collettivo o individuale) 'modello', il quale si sarebbe verosimilmente attivato per arginare la crisi attraverso tali soluzioni concordate»;
- nella relazione si dà atto di una proposta emersa in fase di dibattito secondo cui potrebbero essere **esclusi** dalla sfera di punibilità del reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare «**i fenomeni di precoce programmazione della bancarotta**» ovvero precedenti ad una condizione di rilevante squilibrio patrimoniale o economico-finanziario → resterebbero punibili le condotte dolose degli amministratori che abbiano trascurato volontariamente le situazioni di crisi;
- la Commissione Bricchetti ha inoltre previsto l'introduzione di norme (artt. 324-bis e 324-ter CCII) rispettivamente che escludono (in senso lato) la punibilità per condotte riparatorie esimenti e per esiguità del fatto.

Una prospettiva comparatistica: *disqualification for unfitness*

- > Alcuni spunti di riflessione in ottica comparatistica provengono anzitutto dal Regno Unito ed in particolare dal *Company Directors Disqualification Act* del 1986 integrato da alcune disposizioni dello *Small Business, Enterprise and Employment Act* del 2015 che ha introdotto la **misura della *disqualification*** in grado di incidere sulla capacità dell'ex amministratore di società insolvente di proseguire nella gestione di altre imprese.
- > Tale misura viene applicata non solo nel caso di condanna per reati connessi alla promozione, istituzione e gestione di società o nel caso di frode nell'ambito di procedure di liquidazione, ma anche nel caso di reiterata violazione delle norme del *Company Directors Disqualification Act*.
- > Il Segretario di Stato decide se è nell'interesse pubblico chiedere un *disqualification order* contro un direttore. I ricorsi sono proposti dal Segretario di Stato per le Imprese, l'Innovazione e le Competenze o, in genere nei casi di liquidazione coatta, dall'Official Receiver sotto la direzione del Segretario di Stato. La questione viene esaminata e decisa dal tribunale, a meno che il Segretario di Stato non accetti un accordo con l'amministratore/director.
- > La *disqualification* comporta **l'interdizione dalla carica di qualsiasi società e dall'esercizio di attività economico, professionale e sociale per un determinato numero di anni** (dai tre ai quindici nell'ordinamento inglese). Oltre alle conseguenze sul piano economico e reputazionale, la violazione delle prescrizioni del c.d. *disqualification order* determina l'irrogazione di una pena privativa della libertà personale → l'obiettivo è quello di allontanare dal mercato coloro che, attraverso condotte negligenti e depauperative del patrimonio sociale abbiano causato o aggravato l'insolvenza e continuato ad esercitare un'attività in pregiudizio ai creditori, rivelandosi «*unfit*» ovvero inadatti rispetto alla carica ricoperta.
- > Nel nostro ordinamento, l'applicazione di pene accessorie di natura interdittiva interviene soltanto in caso di condanna → In particolare ai sensi degli artt. 322 ss del CCII, fatta salva l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 ss cod. pen. (interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un'arte, interdizione legale, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), la condanna per i reati di bancarotta e ricorso abusivo al credito comporta **l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni** fino a dieci anni nel caso di bancarotta fraudolenta, fino a 2 anni nel caso di bancarotta semplice, fino a 3 anni nel caso di ricorso abusivo al credito.
- > Nella nuova formulazione del CCII è stata abolita la previsione di pene fisse ritenute non compatibili con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio dalla Corte Costituzionale in una pronuncia emessa sotto la vigenza della legge fallimentare (sent. 222/2018).

5. Bibliografia

Bibliografia

- > AA.VV., *Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, a cura di S. Sanzo, Bologna, 2022;
- > AA.VV., *La tutela penale del patrimonio aziendale*, a cura di G. Stampanoni Bassi, Bologna, 2023;
- > AA.VV., *Reati e crisi di impresa. Crisi di impresa, misure di prevenzione e diritto penale concorsuale*, a cura di M. Monteleone, L. D'Amore, F. Di Vizio, Milano, 2021;
- > ALESSANDRI, *Novità penalistiche nel Codice della crisi d'impresa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 1818 ss;
- > ALESSANDRI - SEMINARA, *Diritto penale commerciale, Volume I, I principi generali*, Torino, 2018;
- > BACCIN, *Aspetti di corporate governance, segnali d'allerta e responsabilità penale degli organi societari nel nuovo codice della crisi d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1-2, 2023, pp. 293 ss;
- > BASTIA, *Aspetti organizzativi e scienza aziendale: principi di organizzazione, principi contabili, indici di rilevazione*, in Calcagno – Di Marzio, *Gli assetti organizzativi dell'impresa*, Roma, 2022, pp. 299 ss;
- > BRICCHETTI, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 7-8, 2019, pp. 100 ss;
- > CAPUTO, *Dalla teoria dei «segnali d'allarme» alla realtà dell'imputazione dolosa nel concorso dell'amministratore non esecutivo ai reati di bancarotta*, in *Riv. Soc.*, 5, 2015, pp. 1905 ss;
- > CAPUTO, *La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà*, in *Giur. it.*, 10, 2016, pp. 2252 ss;
- > CENTONZE F., *La Suprema Corte di cassazione e la responsabilità omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario*, nota a *Cass. pen., Sez. V*, 4 maggio 2007, n. 23838, in *Cass. Pen.*, 2008, pp. 103 ss;
- > CENTONZE F., *Controlli societari e responsabilità penale*, Milano, 2009;
- > CENTONZE F., *Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari. (Una lettura critica della recente giurisprudenza)*, in *Riv. soc.*, 2-3, 2012, pp. 317 ss;
- > CENTONZE M., *Il risk based approach come metodo di condotta del collegio sindacale*, in *Giur. Comm.*, 5, 1 ottobre 2020, pp. 866 ss;
- > CHIARAVIGLIO, *Osservazioni penalistiche «a prima lettura» sul progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Dir. pen. cont.*, 5, 2018, pp. 91 ss;
- > CONSULICH, *Il diritto penale fallimentare al tempo del codice della crisi: un bilancio provvisorio*, in *Leg. pen.*, 22 maggio 2020 reperibile on-line al seguente link: <https://www.la legislazione penale.eu/il-diritto-penale-fallimentare-al-tempo-del-codice-della-crisi-un-bilancio-provisorio-federico-consulich/> ;
- > FELICI - PETA, *Dagli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. al Modello organizzativo 231: il ruolo della composizione negoziata nel novellato codice della crisi d'impresa*, in *Rivista231*, 2, 2022;
- > GAMBARELLA, *La nuova disciplina della crisi d'impresa e il sistema del diritto penale fallimentare*, in *Cass. pen.*, 6, 2021, pp. 1910 ss;

Bibliografia

- > GIAMBERSIO, *Fenomeni di successione di norme penali dopo il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: una riflessione de jure condito*, in *Sist. pen.*, 9, 2020, pp. 105 ss;
- > GRILLONE, *Le nuove frontiere del diritto della crisi e dell'insolvenza ripensate in prospettiva storica*, I, Torino, 2021;
- > GUALTIERI, *Il nuovo Codice della Crisi d'impresa e i reati fallimentari*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 7, 2022;
- > INGRASSIA, *La suprema corte e il superamento di una responsabilità di posizione per amministratori e sindaci: una decisione apripista? Nota a Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2012 (dep. 2 novembre 2012), n. 42519, Pres. Oldi, Rel. Micheli*, in *Dir. pen. cont.*, consultabile on-line al seguente link: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2046-la-suprema-corte-e-il-superamento-di-una-responsabilitadi-posizione-per-amministratori-e-sindaci-un> ;
- > LAMANNA, *Il codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo. Commento integrato e aggiornato al D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, Milano, 2022;
- > LUGLI, *Il sindacato del giudice penale sul merito delle scelte imprenditoriali*, in *Giurisprudenzapendleweb*, 9, 2021;
- > MACARIO, *La riforma dell'art. 2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali*, in *Diritto della crisi*, 26 maggio 2022, al link: <https://dirittodellacrisi.it/articolo/la-riforma-dellart-2086-c-c-nel-contesto-del-codice-della-crisi-e-dellinsolvenza-e-i-suoi-riflessi-sul-sistema-della-responsabilita-degli-organi-sociali>
- > MARINUCCI - DOLCINI - GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, ed. 7, Milano, 2018;
- > MAZZACUVA, *Ancora qualche riflessione in tema di responsabilità penale dei membri del collegio sindacale*, in *Dir. di Difesa*, 1, 1 marzo 2022, pp. 39 ss;
- > MONTALENTI, *Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, in *Giur. comm.*, 5, 1 ottobre 2020, pp. 829 ss;
- > MONTALENTI, *Diritto dell'impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi: appunti*, in *Riv. soc.*, 2018, pp. 64 ss;
- > MUCCIARELLI, *Crisi d'impresa e insolvenza: verso un nuovo assetto della disciplina penale*, in *Dir. pen. proc.*, 8, 2022, pp. 1004 ss;
- > MUCCIARELLI, *Il codice della crisi: un (doppio) rinvio con «anticipazioni» e una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: il d.l. 24 agosto 2021, n. 118*, in *Sistema Penale*, 31 agosto 2021;
- > MUCCIARELLI, *Risvolti penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: lineamenti generali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, pp. 1195 ss;
- > PERUSIA – SANTORIELLO, *Dal modello organizzativo 231 agli adeguati assetti richiesti dal Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *IFallimentarista*, 9 novembre 2020;
- > PULITANÒ, *Amministratori non operativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori*, nota a Cass. pen., Sez. V, 4 maggio 2007, n. 23838, in *Le Società*, 2008, pp. 899 ss;
- > RIGANTI F., *Rassegna di giurisprudenza – Società per azioni. Responsabilità degli amministratori*, in *Giur. Comm.*, 2, 1 aprile 2023, pp. 177 ss;

Bibliografia

- > RIZZO, *La responsabilità degli amministratori alla prova del Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, 3, 2021, consultabile on-line al link: <https://www.dirittoeconomieimpresa.it/Article/Archive/index.html?id=419&idn=33&idi=-1&idu=-1>
- > RORDORF, *Relazione introduttiva*, in Jorio - Rosapepe, *La riforma delle procedure concorsuali. In ricordo di Vincenzo Buonocore*, Milano, 2021, pp. 13 ss;
- > ROSSI A., *I profili penalistici del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I «riflessi» su alcune problematiche in campo societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 1179 ss;
- > SANTORIELLO, *Vecchie e nuove ipotesi di responsabilità penale di amministratori e sindaci dopo il codice della crisi*, in *Il Penalista*, 2 settembre 2019;
- > SANTORIELLO, *Qualche breve riflessione sulla proposta di riforma del diritto penale fallimentare*, in *Sist. pen.*, 27 luglio 2022, consultabile on-line al seguente link: [C. Santoriello | Qualche breve riflessione sulla proposta di riforma del diritto penale fallimentare \(di Ciro Santoriello\) | Sistema Penale | SP](#) ;
- > SEVERINO, *I reati fallimentari: un fossile vivente? Come tener conto della molteplicità degli interessi tutelati nel moderno diritto della crisi?*, in *Diritto della crisi*, 13 gennaio 2022, consultabile on-line al link <https://dirittodellacrisi.it/articolo/i-reati-fallimentari-un-fossile-vivente-come-tenere-conto-della-molteplicita-degli-interessi-tutelati-nel-moderno-diritto-della-crisi>

*** **

- > FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI, *Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: Profili civilistici e aziendalistici*, al link: <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1715>
- > IL SOLE 24 ORE, *Norme e Tributi, Le checklist per valutare gli assetti organizzativi*, 26 luglio 2023;
- > OCDEC, *Governance e controlli interni nelle società non quotate alla luce del codice della crisi di impresa, I quaderni numero 80*, a cura di Novati F, Vicari R., reperibile on-line sul sito di OCDEC Milano;
- > PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *Il ruolo del pubblico ministero nella crisi d'impresa tra legge fallimentare Codice della crisi e dell'insolvenza e decreto-legge n. 118/2021*, 17 novembre 2021, consultabile al seguente link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY8dit08WBAXg87sIHcakCgAQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.procuracassazione.it%2Fprocuragenerale-resources%2Fresources%2Fcms%2Fdocuments%2F21.11.17_Ruolo_PM_nella_crisi_di_impresa.pdf&usq=AOvVaw03sYgWj_CZ4P4XrB3xOGVs&opi=89978449 ;
- > *Relazione accompagnatoria predisposta dalla Commissione ministeriale presieduta dal Pres. Renato Bricchetti in merito alla riforma dei reati fallimentari*, disponibile su Giurisprudenza Penale Web al link: [Reati fallimentari: consegnata alla Ministra Cartabia la relazione della Commissione Bricchetti - Giurisprudenza penale](#) ;
- > *Nota integrativa predisposta dalla Commissione ministeriale presieduta dal Pres. Renato Bricchetti, contenente modifiche al progetto di revisione delle disposizioni penali del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e della Legge fallimentare*, consultabile su Sistema Penale, al link: <https://www.sistemapenale.it/it/notizie/riforma-reati-fallimentari-commissione-bricchetti-nota-integrativa>

Legance

Grazie

Milano

Via Broletto, 20
20121
T 0039 02 89 63 071
F 0039 02 896 307 810

Roma

Via di San Nicola da Tolentino, 67
00187
T 0039 06 93 18 271
F 0039 06 931 827 403

Londra

10-15 Queen Street
EC4N 1TX
T 0044 (0)20 7074 2211
F 0044 (0)20 7074 2233

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo legance.it.

